

Prestazioni previdenziali a carico dell'INPS – Cass. n. 24750/2022

Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro la disoccupazione - contributi e prestazioni - indennità - in genere - Lavoratori socialmente utili - Prestazioni previdenziali a carico dell'INPS - Decadenza annuale ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 e ss.mm. - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione - Fondamento - Art. 2969 c.c. - Decadenza sottratta alla disponibilità delle parti.

In tema di prestazioni previdenziali riconosciute a favore dei lavoratori socialmente utili, la decadenza dal beneficio, prevista dall'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (nel testo modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992, conv. con modif. dalla l. n. 438 del 1992), in ragione del decorso del termine annuale per la proposizione dell'azione giudiziaria, può essere sempre rilevata d'ufficio, ai sensi dell'art. 2969 c.c., in ogni stato e grado del processo e, qualora non si richiedano nuovi accertamenti di fatto, anche per la prima volta nel giudizio di cassazione, poiché la materia previdenziale è sottratta alla disponibilità delle parti.

Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 24750 del 12/08/2022 (Rv. 665464 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2969, Cod_Proc_Civ_art_112

Corte

Cassazione

24750

2022